

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle  
Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati,  
promossi e collegati**

L'anno 2010, il giorno uno del mese di dicembre, presso la sede della CONFISAL sita in Roma, Viale di Trastevere, 60

Tra

- UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale Generale, sig. Domenico Mamone, assistito dal Rag. Vincenzo Dimasi;
- ASNALI – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, rappresentata dal Presidente Nazionale, sig. Espedito Massimiliano Sergio;

E

- S.N.A.L.V. – Sindacato Nazionale Assistenza Legale e Vertenze - rappresentato dal Segretario Nazionale, Dott.ssa Maria Mamone
- FNA/CONFISAL -rappresentata dal Segretario Nazionale Generale, sig. Cosimo Nesci

Assiste

- La CONFISAL – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi

SI E' STIPULATO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e Territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore, e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
( Maria Mamone )  
*Maria Mamone*

**fna CONFISAL** **AS.N.A.L.I.**  
PRESIDENTE NAZIONALE  
( *Sergio Espedito* )  
Il Segretario Generale Nazionale  
( *Cosimo Nesci* )



**UNIONE NAZIONALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI**  
**U.N.S.I.C.**  
PRESIDENTE NAZIONALE  
( *Domenico Mamone* )  
*Domenico Mamone*

## INDICE

### **PREMESSA**

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **DECORRENZA E DURATA**

### **REGIME DI TUTELA**

#### **TITOLO I - Disciplina dei livelli di contrattazione**

- Art. 1 Livelli di contrattazione nazionale e territoriale
- Art. 2 Diritti sindacali e di associazione
- Art. 3 Distribuzione ed efficacia del contratto
- Art. 4 Commissioni per pari opportunità
- Art. 5 Ente Nazionale Bilaterale
- Art. 6 Collegio di Conciliazione e Arbitrato

#### **TITOLO II - Disciplina del rapporto di lavoro**

- Art. 7 Assunzione
- Art. 8 Periodo di prova
- Art. 9 Mutamento mansioni

#### **TITOLO III - Disciplina delle tipologie contrattuali**

- Art. 10 Telelavoro
- Art. 11 Contratto a termine
- Art. 12 Lavoro parziale o part time
- Art. 13 Contratto di inserimento
- Art. 14 lavoro intermittente o a chiamata
- Art. 15 Apprendistato

#### **TITOLO IV - Disciplina del personale**

- Art. 16 Classificazione del personale

#### **TITOLO V - Disciplina dell'orario di lavoro**

- Art. 17 Orario di lavoro

#### **TITOLO VI - Disciplina del lavoro straordinario**

- Art. 18 Lavoro straordinario

#### **TITOLO VII - Disciplina dei permessi, festività, riposi, pause, congedi, recuperi**

- Art. 19 Permessi ordinari retribuiti
- Art. 20 Permessi straordinari retribuiti
- Art. 21 permessi non retribuiti
- Art. 22 Recuperi
- Art. 23 Festività
- Art. 24 Riposo giornaliero e riposo settimanale
- Art. 25 Congedo per matrimonio
- Art. 26 Permessi per visite mediche specialistiche e donazione sangue
- Art. 27 Permessi studio
- Art. 28 Congedi per eventi e cause familiari retribuiti
- Art. 29 Congedi per tossicodipendenza ed etilismo
- Art. 30 Congedi e permessi per lavoratori portatori di handicap
- Art. 31 Pause ed intervalli per la consumazione dei pasti

#### **TITOLO VIII - Disciplina delle mansioni Jolly e funzioni direttive**

- Art. 32 Jolly
- Art. 33 Personale non soggetto a limitazione di orario



**fna CONFSAL**  
Il Segretario Generale Nazionale  
(Giovanni Nespoli)

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Maria Magione)

**AS.N.A.L.I.**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Sergio Esposito)



**TITOLO IX – Disciplina della maternità e paternità**

Art. 34 Maternità

**TITOLO X – Disciplina delle ferie**

Art. 35 Ferie

Art. 36 Trasferta

Art. 37 Trasferimento

Art. 38 Il distacco

**TITOLO XI – Disciplina dei lavoratori stranieri**

Art. 39 Lavoratori stranieri

**TITOLO XII – Disciplina dell'aspettativa**

Art. 40 Aspettativa

**TITOLO XIII – Disciplina della malattia e dell'infortunio**

Art. 41 Malattia

Art. 42 Infortunio

Art. 43 Periodo di comportamento

**TITOLO XIV – Disciplina della risoluzione del rapporto**

Art. 44 Risoluzione del rapporto di lavoro

**TITOLO XV – Codice disciplinare**

Art. 45 Doveri del lavoratore dipendente

Art. 46 Provvedimenti disciplinari

Art. 47 Procedura disciplinare

Art. 48 Risarcimento danni

**TITOLO XVI – Retribuzione**

Art. 49 Trattamento economico

Art. 50 Importi assorbibili

Art. 51 Aumenti periodici di anzianità

Art. 52 Mensilità aggiuntive

Art. 53 Corresponsione della retribuzione

**TITOLO XVII – Indennità**

Art. 54 Indennità

**TITOLO XVIII – Trattamento di fine rapporto e previdenza integrativa**

Art. 55 TFR e previdenza integrativa

**TITOLO XIX – Tutele del lavoro**

Art. 56 Tutela della privacy


Art. 57 – Discriminazioni

Art. 58 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

**UNA CONFESAL**  
Il Segretario Generale Nazionale  
(*Costantino Nesci*)

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(*Mario Mamone*)

**ASNA.L.I.**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE



## PREMESSA

Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente CCNL, la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché ne venga a giovare la qualità e produttività del lavoro attraverso la promozione del confronto paritetico e bilaterale, l'implementazione dell'apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità nonché con la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d'efficienza. Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario e inscindibile, e pertanto non applicabile parzialmente, ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali sottoscritti tra le medesime Parti firmatarie che si possano riferire agli stessi settori occupazionali disciplinati dal presente CCNL con salvezza delle condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite ma restano assegnate al lavoratore "ad personam" e sono suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.

Le Parti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del contratto nazionale e degli eventuali accordi territoriali stipulati in base ai criteri da esso previsti in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti firmatarie, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità in qualità di Organizzazioni Sindacali di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative, riconoscono l'esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate (datore-lavoratore) anche attraverso un consolidamento del ruolo della Bilateralità e dell'offerta formativa quale strumento indispensabile per l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. E' intenzione condivisa quella di migliorare l'andamento del rapporto di lavoro nella reciprocità delle prestazioni mediante il ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.



A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire eventuali motivi di conflitto. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, a individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.

Le parti stipulanti il presente CCNL considerano la riforma del modello contrattuale di importanza strategica per il futuro delle relazioni sindacali e si impegnano a partecipare al confronto con la finalità di individuare soluzioni coerenti con le esigenze, le peculiarità e le prospettive di sviluppo dei lavoratori e delle imprese dei settori rappresentati. Proprio a soddisfazione di suddetta esigenza, anche al fine di modellare uno schema contrattuale agile che riesca a garantire da un lato un livello della prestazione efficiente e competitivo e dall'altro la possibilità di avvicinarsi alle esigenze dei lavoratori, le parti pur riconoscendo come principale la figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale unica tipologia contrattuale in grado di garantire la stabilità del mercato del lavoro tuttavia, con le dovute restrizioni, prevedono la possibilità di stipulare anche accordi di lavoro di durata predeterminata al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta lavorativa garantendo una maggiore flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività riuscendo nel contempo a soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese conciliandole con le particolari esigenze dei lavoratori.

Alle odierne firmatarie è riconosciuta l'esclusività a tutti gli effetti del presente CCNL del quale, altresì, è vietata, senza preventiva autorizzazione, la riproduzione anche parziale.

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
( Maria Mamone )

**AS.N.A.L.I.**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
( Sergio Esposito )



**CONFESAL**  
Il Segretario Generale Nazionale  
( Cosimo Nesci )

In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del *corpus contrattuale*, si farà riferimento ai testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle parti stipulanti.

Infine le Parti richiamano nell'interpretazione e applicazione del presente articolato sia l'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 quanto la legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.



### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria e con diffusione su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra: Confederazioni, Federazioni, ed Organizzazioni Sindacali, Associazioni no profit, Associazioni culturali, Circoli, Enti e Società, che siano correlate alle Organizzazioni Sindacali (Patronati- CAF, Società di Servizio, Enti di Formazione ecc.) ed il relativo personale dipendente.

### **DECORRENZA E DURATA**

La validità del presente contratto decorre dal 01/01/2011 e scadrà il 31/12/2014, sia relativamente alla parte economica che normativa.

La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza, con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative".

Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.

### **REGIME DI TUTELA**


Le Parti riconoscono che la risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato debba sempre fondarsi su un valido motivo, sia esso dovuto a giusta causa o giustificato motivo sia esso oggettivo o soggettivo. Invero, deve essere rispettata e garantita la dignità della prestazione sia dal punto di vista del mero svolgimento dell'attività sia dal punto di vista retributivo e contributivo. E' altresì necessario che anche la peculiare categoria datoriale, che nello specifico della disciplina dettata dal presente CCNL, è ispirata da finalità "ideologicamente orientate" richiede il necessario rispetto della corrispondenza tra la finalità, appunto, ideologica perseguita dal datore di lavoro ed il comportamento tenuto dal lavoratore. Ne consegue, quale requisito distintivo di tipologie datoriali siffatte, come la relazione instaurata tra le parti sia fondata, più che mai, sull'affidamento che il datore di lavoro ripone nelle qualità personali del lavoratore e sull'adesione ideologica alle finalità che persegue. La conformità della prestazione lavorativa all'indirizzo ideologico cui si uniforma l'Organizzazione costituisce un presupposto irrinunciabile per l'esistenza stessa dell'attività. Pertanto, negare all'Organizzazione di tendenza la facoltà di recedere dal contratto di lavoro con un prestatore ideologicamente non orientato con i principi ispiratori del datore se non addirittura dissenziente o in conflitto, equivarrebbe in pratica a compromettere la realizzazione stessa delle sue finalità istituzionali.

Specificamente, a riguardo, le Parti recepiscono nel presente articolato la disciplina

**UNA CONFISAL**  
Il Segretario Nazionale  
(*Casimiro Nesci*)

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(*Maria Mammone*)

**ASNA.LI.**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(*[Signature]*)



*[Handwritten mark]*

dedicata ai licenziamenti individuali, che prevede la non estensibilità della tutela reale ad enti, associazioni, organizzazioni, ecc. che perseguono finalità di carattere sindacale, culturale, politico, di istruzione, di religione o di culto ex art. 4, Legge n.108/90: di cui ne sono parte integrante le Parti datoriali firmatarie il presente Contratto. Pertanto non potrà applicarsi la tutela reale ai dipendenti di suddetti soggetti, ossia il diritto alla reintegrazione in servizio, e ciò indipendentemente dal numero di lavoratori occupati salvo il risarcimento del danno.

Ovviamente nessuno deve sentirsi esonerato dal rispetto della disciplina specifica per le Organizzazioni di Tendenza comunque operanti. Infatti è doveroso precisare come il suddetto art. 4 non riconosce ai datori una sorta di immunità assoluta tale che possano considerarsi *legibus soluti*. Nessuno deve sentirsi autorizzato a pensare che, in virtù dei principi perseguiti, possano intraprendersi incondizionatamente iniziative risolutive del rapporto, anzi: il suddetto art. 4 esenta i medesimi datori dall'obbligo di reintegrazione, riconoscendo tuttavia l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 108/1990 relativamente alla tutela obbligatoria.

Vero è che lungamente si è dibattuto in dottrina e giurisprudenza sull'identificazione da dare al conflitto ideologico di cui sopra. I lavori hanno portato alla conclusione secondo la quale il motivo ideologico si configura quale giusta causa di licenziamento solo nel caso in cui i lavoratori siano chiamati ad esprimere la tendenza dell'Ente

In altre parole, le Parti recepiscono l'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo il quale, in parziale deroga a quanto precede, l'Organizzazione non può opporsi alla reintegrazione in servizio del lavoratore ingiustamente licenziato nel caso in cui questo non svolga mansioni che abbiano una diretta connessione con le finalità perseguite dall'organizzazione.



## TITOLO I

### Disciplina dei livelli di contrattazione

#### Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

- a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
- b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.

#### **Livello nazionale**

La contrattazione collettiva di I livello ossia di livello nazionale è finalizzata a fornire, alle Organizzazioni destinatarie della disciplina dettata dal presente CCNL, un valido strumento che sappia regolamentare la propria attività lavorativa e offrire un costante bilanciamento degli interessi coinvolti, delle tutele e degli oneri. A mente di ciò, infatti, le Parti Firmatarie, si impegnano, fin d'ora, ad incontrarsi, ogni semestre, al fine di monitorare ed esaminare eventuali problematiche operative ed interpretative che potessero insorgere dall'applicazione del presente articolato, considerando le peculiari e mutevoli fattispecie territoriali a cui si rivolge.

Nel corso degli incontri periodici verranno altresì analizzate le esigenze emerse dalla contrattazione territoriale e le eventuali migliorie funzionali introducibili che ne consentano una migliore introduzione nel mercato del lavoro garantendo maggior tutela ed efficienza.

#### **Livello territoriale**

La contrattazione collettiva territoriale è destinata a risolvere le criticità operative delle norme generali dell'Accordo nazionale, laddove quest'ultimo non può prevedere e regolamentare le singole fattispecie che possono insorgere sul territorio. La contrattazione

**UNA CONFESAL**  
Il Segretario Generale Nazionale  
(Cosimo Nesci)

**SNALV**  
IL SEGRETARIO NAZIONALE  
(Maria Mammone)

**AS.N.A.L.I.**  
IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Sergio Espedito)

